



**Comune
di Airolo**

Via San Gottardo 85
6780 Airolo

T +41 (0)91 873 81 20
comune@airolo.ch
www.comuneairolo.ch



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente il prelievo della tassa base per la raccolta dei rifiuti urbani

Il Municipio di Airolo, richiamati

- l'art. 192 LOC;
- gli art. 14 e seguenti del Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti del 16 dicembre 2019, nonché il relativo tariffario (allegato I del Regolamento);
- la risoluzione municipale n. 1385 del 18 febbraio 2025;

d e c i d e :

Art. 1 - Unità di costo

L'unità di costo sulla quale si basa la tassa base annua (vedi art. 15 del Regolamento e il relativo tariffario) è definita in Fr. 150.- + IVA 8.1% = **Fr. 162.15**.

Art. 2 - Ingombranti

Per poter consegnare rifiuti ingombranti presso la piazza di raccolta a tariffe di favore, sarà necessario essere in possesso dell'apposita tessera che sarà inviata all'utenza con la tassa annuale. Coloro che saranno in grado di comprovare il loro assoggettamento alla tassa base raccolta rifiuti nel nostro Comune, saranno esonerati dal pagamento del primo m³ di rifiuti ingombranti depositato durante l'anno. Successivamente sarà prelevata una tassa di **Fr. 30.— per ogni m³ consegnato** (IVA inclusa).

Le persone prive della tessera, avranno comunque la possibilità di deporre i loro rifiuti, ma assumendosene le spese vive per lo smaltimento, quantificate in **Fr. 60 per m³ di rifiuti ordinari, Fr. 50 per m³ di legno e Fr. 20.- per m³ di ferro** (IVA inclusa).

Il Comune non ritira rifiuti solidi urbani ingombranti industriali o aziendali, e nemmeno grossi quantitativi di rifiuti privati. Questi devono essere smaltiti ad opera dei detentori a proprie spese e in modo ecologicamente sostenibile (vedi art. 5 cpv. 4 del Regolamento).

Art. 3 - Scarti vegetali

Sono autorizzati a depositare scarti vegetali coloro che pagano la tassa base raccolta rifiuti ad Airolo. Quantitativi superiori a **1 m³** possono essere depositati solo in accordo con i collaboratori comunali (tel.: 079 318 41 91 / 091 873 81 20) durante le giornate lavorative. Dal secondo **m³** sarà prelevata una tassa corrispondente ai costi vivi che si deve assumere il Comune per lo smaltimento, pari a **Fr. 45 il m³**.

Art. 4 - Agevolazioni

Alle famiglie con figli fino al raggiungimento del terzo anno di età sono concessi 30 sacchi contrassegnati da 35 litri all'anno per ogni figlio.

Alle persone incontinenti, dietro presentazione di un certificato medico, sono concessi 52 sacchi contrassegnati da 35 litri all'anno.

Art. 5 - Disposizione abrogativa

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata quella del 10 dicembre 2018

Art. 6 - Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con la sua crescita in giudicato.

Art. 7 - Pubblicazione e rimedi di diritto

La pubblicazione all'albo comunale ha luogo giovedì 20 febbraio 2025. L'inizio della pubblicazione, valida ad ogni effetto di Legge, decorre da venerdì 21 febbraio 2025. Eventuali ricorsi devono essere presentati al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (art. 44 RALOC).

Il Municipio